

RISCOSSIONE

La rateazione delle cartelle è un diritto

di Enrico Ferra

I contribuenti in **crisi di liquidità** possono ricorrere alla **rateazione** delle somme iscritte a ruolo con una semplice **istanza** motivata, in caso di debiti inferiori a 60.000 euro, oppure presentando apposita documentazione che provi la **temporanea situazione di obiettiva difficoltà**, qualora le somme iscritte a ruolo superino tale soglia.

Si ricorda che la possibilità di chiedere la **dilazione** delle somme all'Agente della riscossione rimane l'unica possibilità a disposizione dei contribuenti quando ormai i **termini** per la regolarizzazione spontanea sono **decorsi** (nel caso, ad esempio, di intervenuta notifica delle comunicazioni ai sensi degli [articoli 36-bis](#) e [36-ter del D.P.R. 600/1973](#)). È inoltre uno strumento utile a inibire eventuali **azioni cautelari** o **esecutive** da parte di Equitalia: la norma prevede infatti che, una volta ricevuta la richiesta di rateazione, l'Agente della riscossione può iscrivere **l'ipoteca** o il **fermo** solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, e non possono essere avviate nuove azioni esecutive fino all'eventuale rigetto della stessa.

Queste possibilità sono contenute nell'[articolo 19 del D.P.R. 602/1973](#), che ha subito molte modifiche negli ultimi anni, a partire dall'abolizione della garanzia per i debiti eccedenti la soglia di 50.000 euro, all'innalzamento a 60.000 del limite entro il quale la rateazione può essere concessa a "semplice richiesta", alle modifiche delle ipotesi di **decadenza**, fino all'introduzione della "**rateazione straordinaria**", sfruttabile dal debitore che, per ragioni estranee alla propria responsabilità, si trovi in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla **congiuntura economica**.

Tra i vari interventi normativi un aspetto che merita di essere evidenziato riguarda il riconoscimento del **diritto alla rateazione a "semplice richiesta"**, ossia nei casi di rateazione di debiti sotto la soglia di 60.000 euro.

Ponendo a confronto le due versioni dell'articolo 19 si nota il netto **cambio di prospettiva**, introdotto con l'[articolo 10 del D.Lgs. 159/2015](#).

[Art. 19, comma 1, D.P.R.
602/1973](#)

Prima delle modifiche del
D.Lgs. 159/2015

"L'agente della riscossione, su "L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può richiesta del contribuente che concedere, nelle ipotesi di dichiara di versare in temporanea situazione ditemporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, obiettiva difficoltà, concede la

Dopo le modifiche del D.Lgs.
159/2015

la ripartizione del pagamento o la partizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo [...]. somme iscritte a ruolo [...].

In base alle vecchie disposizioni, spettava quindi all’Ufficio **verificare** la situazione di “*temporanea obiettiva difficoltà*”, che ponesse il contribuente nell’impossibilità di pagare il debito iscritto a ruolo in un’unica soluzione ma che, al contempo, non fosse così grave da pregiudicare la ripartizione del debito secondo un numero di rate congruo rispetto alla sua situazione finanziaria.

Dalla lettura di tale norma erano scaturite diverse prese di posizioni della giurisprudenza, che basandosi sul dato testuale ricordavano come nel nostro ordinamento non esistesse un vero e proprio diritto alla rateazione a favore del contribuente. Il tema è stato recentemente affrontato dalla [Commissione tributaria provinciale di Treviso nella sentenza n. 508/2016](#), dove viene prospettato il principio in base al quale il pagamento rateale, essendo un’agevolazione concessa al contribuente, non rappresenterebbe un **diritto soggettivo**, bensì l’esercizio di un **potere discrezionale** da parte dell’Agente della riscossione.

Dalla medesima sentenza è possibile ricavare, peraltro, un ulteriore assunto (ben più pericoloso) in base al quale, per la discrezionalità attribuita all’Agente della riscossione nella concessione della rateazione, “*eventuali note o circolari interne, pur non rilevando come fonte di diritto, garantiscono l'uniformità dell'attività che è chiamato a svolgere, stanti i principi di buona amministrazione, efficienza e trasparenza che consentono di addivenire a parametri omogenei ed assicurino ai cittadini un trattamento uniforme*

- la dilazione rappresenta **un vero e proprio diritto del debitore**, al quale deve essere concessa automaticamente;
- è il debitore a **dichiarare**, al momento della richiesta, la “**temporanea situazione di obiettiva difficoltà**”, senza che sia imposto all’Agente della riscossione l’obbligo di individuare eventuali elementi che possano mettere a rischio l’incasso delle somme richieste.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)